

ALIQUOTE IMU 2023

Con delibera C.C. 29 del 31 marzo 2023 sono state approvate le aliquote IMU vigenti per l'anno 2023, che confermano quelle già deliberate per le annualità precedenti, come da seguente prospetto:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (altri fabbricati)	11,00 per mille
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti art.1 comma 751 L. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	11,00 per mille

E' confermata, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Novità IMU 2023

Dal 1 gennaio 2020 la nuova IMU è regolata dall'art.1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

Tutte le informazioni relative all'IMU 2020 - 2021 e all'IMU 2022 sono consultabili nelle sezioni relative

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

Non è più presente alcuna esenzione legata al COVID 19

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Comma 81: All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di

violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »

Altre esenzioni e agevolazioni precedenti e valide per il 2023

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Variazione tasso di interesse legale 2023

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).

Calcolo imposta 2023

Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato autonomamente dal contribuente, avvalendosi di assistenti fiscali o in autonomia.

Online sono disponibili varie risorse tra le quali si consiglia quella presente sul sito www.amministrazionicomunali.it :

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Si evidenzia come le aliquote debbano essere indicate manualmente, dato che il sistema propone di default quelle base.